



Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati citati:

1. istanza da SUAP

Risposta al foglio :

Oggetto: D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda, Titolo III-bis - AIA - Società Mabel S.r.l., installazione ubicata in Via Einstein n. 25, Comune di Campi Bisenzio (FI) - Modifica impianti ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs 152/06 (variazione modalità di monitoraggio acque del ciclo produttivo destinate al riutilizzo). Indizione Conferenza dei Servizi e richiesta di parere/contributo.

A: Comune di Campi Bisenzio
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Estremi pratica

- cod ARAMIS 50342
- n. prot. AOOGR/245743/P 050040010 del 09/06/2021

Pratica SUAP prot. n. 27488 del 17/05/2021

Dipartimento ARPAT di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Centro
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Publiacqua S.p.A.
protocollo@cert.publiacqua.it

p.c.
Mabel S.r.l.
mabel@pecprato.it

SUAP del Comune di Campi Bisenzio
suap.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

La Società Mabel Srl, con sede legale ed installazione nel comune di Campi Bisenzio (FI) in Via Albert Einstein n. 25, ha presentato alla Regione Toscana con nota n. prot. AOOGR/245743/P 050040010 del 09/06/2021 una comunicazione di modifica impianti (art. 29-nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per l'installazione autorizzata con il provvedimento di AIA di cui all'Atto Unico del Comune di Campi Bisenzio n. 28 del 28/05/2013, rilasciato a seguito di D.D. n. 1733 del 13/05/2013 della Provincia di Firenze, relativamente alla attività IPPC Codice 6.7 (come identificata in allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'AIA è stata successivamente aggiornata con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3875 del 20/03/2018 di riesame senza valenza di rinnovo, e da ultimo con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5803 del 23.04.2020, notificato dal SUAP con nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0163472 del 06/05/2020.

La richiesta di modifica concerne la revisione della prescrizione di cui al punto c) del Paragrafo “*Prescrizioni riferite all'attività di recupero in regime di sottoprodotto della DMF e delle acque di testa della distillazione*” dell'Allegato A1- Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del sopra citato DD n. 3875 del 20.02.2018, di seguito riportata:

simona.migliorini@regione.toscana.it



“c) Il riutilizzo delle acque è subordinato alla verifica della presenza di DMA in concentrazioni inferiori a 0,1 mg/l, nelle modalità indicate nella tabella 5 del PMC, in attesa di adeguare l'impianto di stripping nelle modalità comunicate; la verifica dovrà essere svolta per ogni ciclo di distillazione e preliminarmente al riutilizzo”.

La ditta dichiara che le ragioni che hanno condotto a richiedere la modifica della prescrizione consistono principalmente in criticità riscontrate a seguito del rilascio del DD n. 3875 del 20/03/2018, relativamente alla determinazione analitica della concentrazione di Dimetilammina (DMA), per la quale il laboratorio incaricato ha indicato un limite di rilevabilità di 0,1 g/l, ovvero 100 mg/l, di tre ordini di grandezza superiore rispetto al valore limite indicato nella prescrizione attuale.

La ditta pertanto richiede la modifica/riformulazione della prescrizione in termini di concentrazione di riferimento per le acque destinate al riutilizzo, portando il valore di 0,1 mg/l in 100 mg/l, ovvero l'effettivo limite di rilevabilità analitico, e proponendo una modalità di controllo alternativo delle acque per il riutilizzo, che consiste *“[...] nella verifica interna del pH sulle acque in uscita dalle resine, tramite installazione di pHmetro, considerando, come intervallo di valori rappresentativi di una concentrazione di DMA ragionevolmente contenuta sia per il processo per l'eventuale impatto odorigeno ad essa legato, valori di pH neutri e acidi, quindi inferiori a 7”.*

La ditta riferisce che la proposta di controllo alternativo sulle acque destinate al riutilizzo deriva dai monitoraggi di pH e concentrazione di DMA effettuati sulle diverse correnti di acque di processo (sono riportati allo scopo dei dati analitici di campagne effettuate dal 2018 fino a fine 2020, ogni quindici giorni di lavorazione della distillazione, relativamente alle acque di ricircolo in uscita dalle resine), come indicato dal vigente Piano di Monitoraggio e Controllo, e a seguito degli approfondimenti eseguiti dall'Azienda, che hanno riguardato anche la determinazione di unità olfattometriche sulle correnti di acqua nei diversi punti della fase di recupero e rigenerazione, ovvero:

- Acqua in uscita dalla distillazione
- Acqua in uscita dalle pompe a vuoto
- Acqua in uscita dallo stripping
- Acqua in uscita dalle resine.

Le suddette campagne di monitoraggio, considerata l'incertezza di misura, e la tipologia di analisi che non costituisce una misura diretta, non hanno però consentito di ritenere le unità olfattometriche un parametro controllabile dal punto di vista operativo.

L'azienda ha effettuato inoltre un monitoraggio delle sorgenti odorigene dello stabilimento Mabel (novembre 2019). Oltre alle griglie di ricambio d'aria del capannone, sono state monitorate le emissioni convogliate puntuali e gli sfiati dei serbatoi. Nel mese di marzo 2020 è stato completato lo studio meteo-diffusionale per la definizione della ricaduta ai recettori in termini di unità odorimetriche connesse all'attività dello stabilimento. Lo studio è stato condotto a partire dall'elaborazione di un file meteo determinato con i dati meteorologici delle centraline presenti in zona. Il software di calcolo utilizzato è Calpuff ed è tra quelli riconosciuti dalle autorità di controllo.

Gli esiti di tale studio sono stati allegati alla documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica: essi attesterebbero, secondo quanto valutato dalla ditta, che l'attività svolta non genera impatti odorigeni non controllati, dato che con l'esercizio dell'impianto di distillazione nella configurazione attuale (con fase di stripping) non si sono rilevate problematiche odorigene nell'area riconducibili all'attività dell'Azienda.



La ditta, considerando il limite analitico di rilevabilità della DMA di 100 mg/l, chiede altresì un aggiornamento della prescrizione M – paragrafo “emissioni in atmosfera” dell’Allegato 1A, che riporta:

“M.. Le emissioni G1 e G2 sono verificate tramite controllo delle acque della vasca sotto le torri per i parametri DMF e DMA con limite complessivo 0,1 mg/l e pH che deve restare nell’intervallo 5,5-9,5”.

La Ditta ritiene che la modifica proposta non sia sostanziale ai fini VIA ed AIA e che la proposta di controllo delle acque destinate al riutilizzo permetta di esercire l’attività senza generare impatti ambientali significativi dal riutilizzo delle acque come descritto in AIA, e dall’installazione nel suo complesso, costituendo esclusivamente una variazione della prescrizione e conseguentemente dei controlli che vengono effettuati sulle acque di riutilizzo. Non sono previsti effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana, anche alla luce degli approfondimenti svolti dall’Azienda in merito all’impatto odorigeno delle acque e dell’installazione nel suo complesso.

Non sono inoltre previste modifiche al ciclo produttivo e alla capacità massima produttiva e la ditta evidenzia altresì quanto segue: *“[...] per quanto riguarda il potenziale impatto odorigeno, la conduzione dell’impianto per il recupero della DMF e riutilizzo delle acque nella situazione attuale, ovvero post installazione impianto di stripping nel luglio 2018, non ha generato situazioni potenzialmente critiche. Si ritiene quindi che tale periodo, ovvero da quando è stato messo in esercizio lo stripping ad oggi, possa essere considerato come una sorta di marcia controllata che ha permesso all’Azienda di valutare l’effettiva assenza di impatto aggiuntivo in caso di impiego dell’acqua recuperata con concentrazioni di DMA inferiori a 100 mg/l”.*

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l’oggetto della determinazione da assumere è l’eventuale aggiornamento dell’atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato. La comunicazione di modifica art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono agli atti dell’ufficio della Regione Toscana – Presidio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di lettura.

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisito da questa Amministrazione ai fini dell’istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell’eventuale aggiornamento dell’AIA;

d) **entro 60 giorni** dal ricevimento dell’istanza e **pertanto decorrenti dal 09.06.2021**, sarà data notizia al Gestore sull’esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno 21 luglio 2021 alle ore 10:00

simona.migliorini@regione.toscana.it



come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Si precisa, inoltre, che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i e dell'art. 8 del Regolamento Regionale 19/R/2017 e s.m.i, richiederà una valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre il progetto di modifica alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

La Responsabile di P.O.
Ing. Francesca Poggiali

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - esmeralda.ricci@regione.toscana.it
- Il funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it.